



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 novembre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di SANTA MARIA DI SALA (VE);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 66/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in sede di quale impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità



sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 301/2017/PRNO, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. Si segnala che l'Ente ha invertito gli importi dei due FPV in entrata e uscita di cui alle lettere E12 ed F0 del modello MONIT/II° semestre, il che ha determinato una lieve sovrastima delle entrate e del saldo finanziario pur non influente ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

2. Si prende atto del mancato accantonamento (punto 1.2.1 del Questionario sul Rendiconto 2015) al Fondo rischi spese legali con raccomandazione all'Ente di effettuare o aggiornare la ricognizione del proprio contenzioso.

3. L'Organo di revisione ha brevemente riferito (punto 4.1 del Questionario sul Rendiconto 2015) circa lo stato di avanzamento dell'attuazione dei Piani di razionalizzazione degli enti e organismi strumentali dell'Ente locale presentati nel 2015, comunicando che *“Il mantenimento della partecipazione della Società ACTV Spa e la verifica data l'esiguità della stessa di attuare attraverso l'azione degli altri soci di azioni di razionalizzazione. Continua l'azione di adozione del piano di razionalizzazione approvato dal Comitato di Controllo e dal coordinamento della Società VERITAS Spa. Effettuata la dismissione della partecipazione della Società Residenza Veneziana Srl. Verifica con i soci della possibilità della dismissione della partecipazione alla Società PMV Spa.”*

Ciò considerato e preso atto che è stata dismessa la Residenza Veneziana s.r.l. (in data 30 luglio 2015), occorre che il Comune, anche in considerazione dell'intervenuta scadenza del termine previsto dall'art. 24, D.lgs. 175/2016 per la razionalizzazione straordinaria del proprio sistema di partecipazioni societarie, concluda l'iter di valutazione della legittimità del perdurare della titolarità delle pur esigue (sotto il 2%) partecipazioni in ACTV s.p.a. e PMV s.p.a. e porti a termine la razionalizzazione avviata in merito al mantenimento della partecipazione in VERITAS s.p.a., garantendo, nel frattempo, l'accoglimento delle osservazioni formulate dall'Organo di revisione per le quali *“L'ente deve dotarsi delle procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società partecipate direttamente ed indirettamente e degli altri organismi a cui sono stati affidati servizi e funzioni. Dovrà verificare altresì il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali, economiche e patrimoniali, ancorché le percentuali di partecipazione sono irrisorie”* (lett. g delle *“Osservazioni e suggerimenti”* in sede di parere al Bilancio di previsione 2016-2018).

4. Si segnala la mancata coincidenza del valore del Fondo pluriennale vincolato in uscita a chiusura del Rendiconto 2015 con il Fondo pluriennale vincolato in entrata in Bilancio 2016-2018 pur, nel contempo, apprendendo che il Bilancio è stato (correttamente) approvato in data (21 dicembre 2015) antecedente a quella del Rendiconto (22 marzo 2016) e pur verificandosi la congruenza dei valori con quelli di fine esercizio 2016.

5. Per ciò che concerne il Referto sui controlli interni ex art. 148 TUEL, l'Ente riferisce (punto 1.4. lett. h) del Referto) che i report (trimestrali) afferenti il controllo di regolarità amministrativo-contabile non sono stati trasmessi all'Organo di revisione, non favorendo il pieno assolvimento della funzione di cui all'art. 239, comma 1, lett. c) del T.U.E.L.

Inoltre, si dichiara (punto 2.7 del Referto) la mancanza di un sistema di contabilità



economica atto a misurare costi e ricavi al fine di valutare l'efficienza amministrativa che, come noto, costituisce la base del controllo di gestione.

Si aggiunga che l'Ente non ha previsto, con apposito regolamento, l'obbligatorietà di *report* né sul controllo strategico (punto 3.1.a del Referto) né sul controllo sulla qualità dei servizi (punto 6.1 del Referto).

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:


- segnala la necessità di completare la valutazione del contenzioso in essere ai fini di un congruo accantonamento al Fondo rischi per oneri legali ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.lgs. 118/2011;
- raccomanda la conclusione dell'*iter* di razionalizzazione e di valutazione della legittimità del mantenimento della titolarità delle proprie partecipazioni societarie oltre che l'accoglimento delle osservazioni formulate dall'Organo di revisione in merito alla corretta *governance* delle stesse;
- invita all'implementazione dei controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. TUEL.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SANTA MARIA DI SALA (VE).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2017.

Il Magistrato relatore


Elisabetta Usai

Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il 24/4/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

